

**LODO DEFINITIVO - Arbitrato amministrato dalla Camera Arbitrale di Milano (CAM) - Arbitro Unico: Avv. A.-M. Gaillet**

Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano, art. 1; art. 3.1 e 3.2; art. 28.3 ("Regolamento CAM");

Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, 11 Aprile 1980,, articoli: 1 no. 1, a); 6; 74; 75; 81, par. 1 e 2; 84, par. 1 ("CISG");

Convenzione sulla legge applicabile alla compravendita inter-

nazionale di beni, 15 Giugno 1955, art. 3, par. 1 ("Convenzione dell'Aja 1955");

Codice Civile Svizzero, art. 104.

**La Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci si applica in presenza di una clausola compromissoria contenuta in un contratto di vendita internazionale di beni che stabilisce come diritto applicabile le "leggi dell'Europa Unita".**

1. COMPOSIZIONE TRIBUNALE ARBITRALE	Arbitro unico: Avv. Anne-Manuelle Gaillet (Milano), nazionalità francese.
2. NATURA DELL'ARBITRATO	Arbitrato amministrato Camera Arbitrale di Milano Rituale Di diritto
3. NAZIONALITA' DELLE PARTI	ATTORE: Italia CONVENUTO: Svizzera
4. MATERIA DEL CONTENDERE	Contratto di fornitura (energia rinnovabile)
5. NATURA DEL LODO	Definitivo
6. QUESTIONI TRATTATE NEL LODO	Nella clausola compromissoria è indicato un riferimento ad 'arbitraggio' interpretato come ipotesi di decisione per via arbitrale. È poi affrontata, sempre sulla base di interpretazioni della clausola compromissoria, la questione dell'applicazione del Regolamento della Camera Arbitrale milanese e la questione del diritto applicabile al contratto.
7. DIRITTO APPLICABILE	Diritto processuale: italiano Diritto sostanziale: Convenzione di Vienna
8. PROFILI INTERNAZIONALISTICI	Nazionalità dell'arbitro: Francia Nazionalità delle parti: attore Italia; convenuto Svizzera Diritto applicabile: Convenzione di Vienna

**FINAL AWARD - Milan Chamber of Arbitration Institutional Arbitration - Sole arbitrator: Avv. A.-M. Gaillet**

Rules of the Chamber of Arbitration of Milan, articles: 1; 3, par. 1 and 2; 28, par. 3 ("CAM Rules");

Italian Civil Code, article 1362;

United Nations Convention on contracts for the international sale of goods of April 11<sup>th</sup>, 1980, articles: 1, no. 1, a); 6; 74; 75; 81, par. 1 and 2; 84, par. 1 ("CISG");

Convention on the law applicable to international sale of goods of June 15<sup>th</sup>, 1955, article 3, par. 1 ("Hague Convention of 1955");

Swiss Civil Code, article 104

**United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods, 1980 (CISG) shall apply in presence of an arbitration clause contained in an international sale agreement of goods which provides as applicable law the "laws of the United Europe".**

1. NUMBER OF ARBITRATORS	Sole Arbitrator: Anne-Manuelle Gaillet (Milan), French nationality
2. TYPE OF ARBITRATION	Milan Chamber of Arbitration Institutional Arbitration Rituale By Law Italian language
3. APPLICABLE LAW	Procedural Law: Italian law Substantive Law: United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods, 1980 (CISG)
4. NATIONALITY OF THE PARTIES	CLAIMANT: Italy RESPONDENT: Switzerland

5. MATTER OF ISSUE	Supply contract (photovoltaic energy)
6. NATURE OF AWARD	Final Award
7. ISSUES THE AWARD DEALS WITH	In the arbitral agreement the Italian term "arbitraggio" is interpreted as referring to an arbitral proceeding. Secondly, the applicability of Milan Chamber of Arbitration Rules and the substantive law applicable to the contract are discussed.
8. INTERNATIONAL PROFILES	Nationality of the arbitrator: France Nationality of the claimant: Italy; respondent: Switzerland Substantive Law: United Nations Convention On Contracts For The International Sale Of Goods, 1980 (CISG).

### CAMERA ARBITRALE NAZIONALE E INTERNAZIONALE DI MILANO IL TRIBUNALE ARBITRALE

composto da:

avv. Anne-Manuelle Gaillet - Arbitro Unico

riunito presso lo studio di quest'ultima, Pirola Pennuto Zei & Associati, in Milano, Via Vittor Pisani, n. 20, dopo lo svolgimento del procedimento presso la sede dell'arbitrato in Milano, Camera Arbitrale Nazionale ed Internazionale, Via Meravigli 9/B, ha deliberato il seguente

#### LODO RITUALE

nel procedimento prof. n. [1062]

tra

[ATTRICE] di [AA], in persona del [...], Sig. [AA], C.F. [...], P. IVA [...], con sede in [...], Via [...], n. [...], rappresentata e difesa, come da procura in calce alla domanda di arbitrato rituale, dall'Avv. [AVVOCATO A1], presso il cui studio in [...], n. [...], è elettivamente domiciliata (di seguito, per brevità, "[ATTRICE]") - attrice - e [CONVENUTA] A.G., società di diritto svizzero, con sede in CH [...] (Svizzera), [...] Strasse, [...] P.O. Box [...], in persona del legale rappresentante *pro tempore* (di seguito, per brevità, "[CONVENUTA]"). - convenuta contumace -

#### I. FATTO E SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO ARBITRALE

**I.1.** Negli atti depositati nell'ambito del presente giudizio arbitrale, l'attrice deduce quanto segue.

All'inizio dell'anno 2009, il Sig. [AA], [...] della [...] [ATTRICE], che svolge l'attività di installazione di impianti elettrici, veniva contattato dal Sig. [MG], [...] della omonima impresa agricola di [...], località [...], il quale richiedeva la fornitura e l'installazione di pannelli fotovoltaici sui tetti delle stalle e del fienile in corso di realizzazione in [...], località [...], utilizzati anche dai Sigg.ri [MD], [MF] e [PM], anch'essi allevatori.

Il Sig. [AA], venuto a conoscenza che il Sig. [AGENTE] era agente o comunque referente per l'Italia della società elvetica [CONVENUTA] A.G., che commercializzava pannelli fotovoltaici prodotti dalla [ZZ], presentava quest'ultimo al Sig. [MG].

All'inizio del mese di giugno 2009, il Sig. [MG] comunicava al Sig. [AA] che il progetto di realizzazione dell'impianto fotovoltaico poteva avere inizio in quanto la [LL] S.p.A. aveva anticipato la propria disponibilità a sottoscrivere un contratto di locazione finanziaria, anche se limitatamente a [C] KW, segnalando che la scelta era caduta sui prodotti [ZZ].

Il Sig. [AA] richiedeva, quindi, al Sig. [AGENTE] la forniture di n. [P] pannelli fotovoltaici pari a [C] KW e, a distanza di pochi giorni, quest'ultimo inviava la copia del contratto in data [...] giugno 2009, poi sottoscritto dalle parti rispettivamente in data [...] giugno 2009 (per quanto riguarda [CONVENUTA]) e [...] giugno 2009 (per quanto concerne [ATTRICE]) (di seguito, per brevità, il "Contratto").

Ai sensi dell'art. 3 del Contratto, il prezzo della fornitura (pari a complessivi Euro [TOTALE]) avrebbe dovuto essere corrisposto da [ATTRICE] in favore di [CONVENUTA] secondo le seguenti rate e scadenze:

- 30% tramite bonifico bancario anticipato entro 2 giorni dalla firma dell'ordine da entrambe le parti (le parti avendo previsto, nel medesimo articolo, che la sottoscrizione del Contratto sarebbe equivalsa ad un ordine irrevocabile di acquisto);
- 70% tramite SWIFT presso la banca del venditore per mezzo di "Transferable Stand By Letter of Credit" (TSBLC) entro 7 giorni dalla consegna della merce, dovendo quest'ultima essere effettuata CIF Porto di [...] entro 15 giorni dalla data di conferma del ricevimento del bonifico e della TSBLC da parte del venditore (i.e. [CONVENUTA]).

Non appena ricevuta la copia del Contratto firmata da [CONVENUTA], il Sig. [AA] provvedeva, in data [...] giugno 2009, ad effettuare il versamento della prima tranche del prezzo concordato (pari ad Euro [30% TOTALE]) a favore di [CONVENUTA].

Nel frattempo, egli si rivolgeva al [BANCA S] al fine di ottenere il rilascio della lettera di credito corrispondente alla restante parte del prezzo. Atteso che la predetta banca faceva presente al Sig. [AA] che il rilascio della garanzia richiesta, come anche il contenuto della stessa, avrebbero dovuto essere eventualmente autorizzati dalla propria Direzione Centrale in tempi non brevi, il Sig. [AA] proponeva a [CONVENUTA] di sostituire la lettera di credito prevista contrattualmente con il versamento anticipato, da parte di [ATTRICE], di un'ulteriore somma - da valere, anch'essa, quale acconto sul prezzo pattuito - di Euro [...] (pari al 50% di quest'ultimo).

Con lettera del [...] luglio 2009, il Sig. [AGENTE] inviava al Sig. [AA] la fattura pro forma di [CONVENUTA] relativa a tale ulteriore acconto, informandolo che era in corso l'organizzazione del trasporto della merce presso direttamente l'indirizzo del Sig. [AA] e che la stessa sarebbe partita soltanto dopo il ricevimento del pagamento della somma da ultimo indicata a mezzo bonifico.

In data [...] luglio 2009, il Sig. [AA] effettuava il versamento di detta somma in favore di [CONVENUTA] tramite due bonifici bancari di Euro [25% TOTALE] ciascuno.

Anziché ricevere notizie in merito alla data di spedizione della merce oggetto del Contratto, il Sig. [AA] riceveva, in data [...] luglio 2009, una e-mail da parte del Sig. [AGENTE] al-

la quale era allegata la lettera di [CONVENUTA] a [ATTRICE] datata [...] luglio 2009 con la quale [CONVENUTA] indicava le "modalità per la chiusura della fornitura in essere".

In considerazione del fatto che tale lettera faceva riferimento ad una presunta richiesta di [ATTRICE] del [...] (luglio), che il Sig. [AA] ricordava di non avere mai inviato, nonché alla presunta fornitura di [D] KW, che il Sig. [AA] non aveva mai richiesto, quest'ultimo si rivolgeva al Sig. [AGENTE] per sollecitare i necessari chiarimenti al riguardo.

Il Sig. [AGENTE] riferiva al Sig. [AA] di essersi recato, nel frattempo, dai Sigg.ri [MG E ALTRI] per concordare con gli stessi la fornitura di altri [Z] KW necessari per la realizzazione di ulteriori tre impianti da [C] KW ciascuno, sempre da realizzarsi sui tetti della stalla e del fienile, e di avere rappresentato tale eventualità a [CONVENUTA].

Atteso che era effettivamente intenzione dei Sigg.ri [MG E ALTRI] realizzare tre impianti fotovoltaici oltre a quello già concordato con il Sig. [AA], gli stessi incaricavano il Sig. [AA] di riscontrare la lettera di [CONVENUTA] sopra indicata, proponendo una serie di modifiche concernenti in particolare le modalità di pagamento ed i tempi di consegna.

Il [...] luglio 2009, il Sig. [AGENTE] inviava via e-mail al Sig. [AA] una bozza di contratto con [CONVENUTA] da far sottoscrivere al Sig. [MG], alla quale faceva seguito la lettera di [CONVENUTA] a [ATTRICE] datata [...] luglio 2009 e una nuova bozza di contratto di vendita tra la stessa ed il Sig. [MG].

Visto che nella suddetta lettera [CONVENUTA] confondeva il contratto concluso tra la stessa ed il Sig. [AA] con quello che avrebbe dovuto essere sottoscritto dal Sig. [MG], che le condizioni per la consegna dei [P] pannelli fotovoltaici, già pagati dal Sig. [AA] in misura pari all'80% del loro prezzo complessivo, erano diverse da quelle concordate nel Contratto e che il Sig. [MG] non intendeva accettare le condizioni di pagamento ed i termini di consegna indicati nella bozza di contratto trasmessa, il Sig. [AA] cercava di contattare il Sig. [AGENTE], il quale si rendeva però irraggiungibile.

Il Sig. AA prevedeva, pertanto, direttamente contratto con [CONVENUTA] e visti i vani tentativi di definire amichevolmente la vicenda, si trovava poi costretto a rivolgersi all'Avv. [AVVOCATO A2] onde tutelare i propri interessi.

A seguito della diffida di consegna immediata della merce inviata dal predetto legale, [CONVENUTA] confermava a quest'ultimo, con lettera in data [...] novembre 2009, che avrebbe messo a disposizione "n. [C.000] Watt entro giorni 15 dall'aver avuto pagamento della somma di Euro [20% TOTALE] presso i magazzini dello spedizioniiere di Milano" indicato dall'Avv. [AVVOCATO A2].

In data [...] novembre 2009, il Sig. [AA] provvedeva ad eseguire il pagamento in favore di [CONVENUTA] di tale ulteriore somma, sempre a mezzo di bonifico bancario, senza però ricevere in contropartita la merce ordinata nonostante l'Avv. [AVVOCATO A2] avesse comunicato alla società venditrice l'indirizzo dello spedizioniiere richiesto da quest'ultima nella lettera di cui sopra.

Con lettera del [...] novembre 2009, [CONVENUTA] comunicava al legale di [ATTRICE] che, a seguito di un'ispezione, alcuni pannelli presentavano vizi ed avrebbero, quindi, dovuto essere sostituiti.

Con successiva lettera del [...] novembre 2009, essa informava sempre l'Avv. [AVVOCATO A2] che la sostituzione dei pannelli difettosi sarebbe avvenuta entro il [...] dicembre 2009 e che si sarebbe adoperata per fare in modo che la consegna allo spedizioniiere di Milano avvenisse "entro il giorno [...] dicembre 2009".

Purtroppo tale termine non veniva rispettato né [CONVENUTA] provvedeva successivamente alla consegna dei pannelli sostituiti allo spedizioniiere di [ATTRICE].

Con lettera dell' [...] febbraio 2010, il Sig. [AA] comunicava a [CONVENUTA] di ritenere risolto il Contratto a causa della mancata consegna dei suddetti pannelli, invitando al contempo la società venditrice a provvedere alla restituzione della somma di Euro [TOTALE], maggiorata degli interessi, a suo tempo versata da [ATTRICE] quale prezzo complessivo della fornitura.

**I.2.** In mancanza di riscontro da parte di [CONVENUTA] alla predetta missiva ed ai solleciti successivamente inviati dai legali di [ATTRICE], quest'ultima depositava, il [...], una domanda di arbitrato rituale nei confronti di [CONVENUTA] presso la Camera arbitrale nazionale ed internazionale di Milano (di seguito, la "Camera Arbitrale"), chiedendo che venisse nominato il Tribunale Arbitrale composto, salvo diverso parere del Consiglio Arbitrale, da un arbitro unico e ciò in forza della clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 del Contratto e del seguente tenore.

*"I.1. Il contratto è regolato dalle leggi dell'Europa Unita. Foro competente sarà quello della camera di commercio di Milano cui la parte lesa potrà rivolgersi. Tutte le dispute in relazione a questo contratto o all'esecuzione dello stesso, saranno risolte attraverso negoziati amichevoli. I.2. Nel caso in cui non possa essere raggiunto alcun accordo attraverso negoziati amichevoli, il caso sarà sottoposto alla Camera di Commercio di Milano per arbitrato in conformità alle sue norme e alle sue procedure in vigore al momento dell'applicazione dell'arbitraggio. La decisione arbitrale sarà conclusiva e vincolante per entrambe le parti. Gli interi costi della procedura di arbitrato saranno a carico della parte soccombente".*

La [...] attrice chiedeva al costituendo Tribunale Arbitrale di dichiarare risolto il Contratto per fatto e colpa di [CONVENUTA], e, di conseguenza, condannare quest'ultima società (i) a restituire al Sig. [AA] la complessiva somma di Euro [TOTALE] dallo stesso versata a titolo di prezzo dei [P] pannelli fotovoltaici oggetto del Contratto, (ii) a risarcire al Sig. [AA] il danno subito a titolo di mancato guadagno derivante dalla mancata realizzazione dell'impianto fotovoltaico e quantificato da [ATTRICE] in Euro [TOTALE DANNO] o nella diversa somma che sarebbe risultata all'esito del presente giudizio nonché (iii) a corrispondere al Sig. [AA], sulle somme che sarebbero risultate dovute da parte di [CONVENUTA], la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita e gli interessi legali, oltre alla rifusione delle spese legali.

Con nota del [...] (prot. n. [1062]/01), la domanda di arbitrato di [ATTRICE] veniva trasmessa a [CONVENUTA] a cura della Segreteria Generale della Camera Arbitrale (di seguito, la "Segreteria Arbitrale"), per il tramite di corriere internazionale SDA, regolarmente ricevuto dalla società convenuta in data [...].

[CONVENUTA] non depositava, tuttavia, alcuna memoria di risposta entro il termine previsto dall'art. 10.1 del Regolamento Arbitrale né successivamente.

Il Consiglio Arbitrale, con proprio provvedimento n. 1599/17 assunto il [...], designava l'avv. Anne-Manuelle Gaillet in qualità di Arbitro Unico nel presente procedimento.

L'avv. Gaillet accettava l'incarico e la Segreteria Generale ne confermava, pertanto, la nomina con provvedimento n. 1/[1062] in data [...].

Il Tribunale Arbitrale si costituiva, quindi, in occasione della prima udienza tenutasi il [...] nella sede dell'arbitrato in Milano presso la Camera Arbitrale.

**I.3.** Nel corso della predetta udienza, alla quale nessuno compariva per la società convenuta, il difensore di parte attrice dava atto (i) che il presente arbitrato si fondava sulla clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 del Contratto e che esso era disciplinato dal Regolamento Arbitrale della Camera Arbitrale in vigore dal 1 gennaio 2010 (il "Regolamento Arbitrale"); (ii) che le modalità di composizione del Tribunale Ar-

bitrale erano espressione della comune volontà delle parti così come manifestata nella convenzione arbitrale e (iii) che la nomina del Tribunale Arbitrale era stata regolarmente effettuata.

L'Arbitro Unico - ribadita la propria accettazione dell'incarico - dichiarava che il termine per il deposito del lodo arbitrale sarebbe scaduto, in applicazione dell'art. 32 del Regolamento Arbitrale, il [.....].

La sede dell'arbitrato veniva fissata in Milano, ai sensi dell'art. 4.2. del Regolamento Arbitrale, e la lingua dell'arbitrato individuata in quella italiana, in base al disposto di cui all'art. 5.2. del Regolamento Arbitrale.

Si stabiliva, altresì, che l'Arbitro Unico avrebbe dovuto decidere la controversia in via rituale e secondo diritto, come previsto dall'art. 3.1. del Regolamento Arbitrale.

Tuttavia il Tribunale Arbitrale riteneva opportuno invitare le parti a precisare il diritto applicabile alla fattispecie che qui interessa, dal momento che esse avevano soltanto genericamente indicato nella clausola compromissoria che il Contratto sarebbe stato sottoposto alle "leggi dell'Europa Unita".

Il Tribunale Arbitrale assegnava, quindi, a parte convenuta, un termine sino al [.....] per la presentazione di una memoria difensiva contenente anche le istanze istruttorie e l'indicazione di eventuali testi e produzione di documenti; alla società attrice, un termine sino al [.....] per la presentazione di una memoria integrativa e di replica alle domande di merito ed istruttorie con l'indicazione degli eventuali testi e la produzione di documenti; a parte convenuta, un termine sino al [..] per gli stessi incombeni con il deposito di una memoria di replica; esso invitava, in aggiunta, entrambe le parti a precisare nel loro primo e rispettivo scritto difensivo successivo all'udienza in esame il diritto da esse ritenuto applicabile alla fattispecie, illustrandone le ragioni.

Il Tribunale Arbitrale fissava, altresì, l'udienza del [.....] per la comparizione personale delle parti in vista dell'esperimento del tentativo di conciliazione e per l'eventuale trattazione.

Parte attrice provvedeva al deposito delle memorie sopra indicate nel rispetto dei termini stabiliti dal Tribunale Arbitrale; parte convenuta, al contrario, non depositava alcuna delle suddette memorie.

All'udienza del [.....] - alla quale, nuovamente, nessuno compariva per [CONVENUTA] nonostante la regolare trasmissione a quest'ultima del verbale della precedente udienza sempre a cura della Segreteria Generale - il Tribunale Arbitrale, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, procedeva all'interrogatorio libero del legale rappresentante di [ATTRICE], Sig. [AA], e si riservava poi di decidere in merito all'ammissibilità delle istanze istruttorie formulate da [ATTRICE] nella domanda di arbitrato.

A scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, con ordinanza n. 1/[...] del [.....], il Tribunale Arbitrale ammetteva le istanze istruttorie di parte attrice relative alla prova testimoniale di cui ai capitoli nn. 1) - 5), 7) e 9) della domanda di arbitrato, fissava l'udienza del [.....] per l'assunzione di tale prova con tutti testi indicati da [ATTRICE], invitava le parti a precisare per iscritto le rispettive conclusioni all'esito dell'udienza di cui sopra ed assegnava alle medesime un termine sino al [.....] per il deposito delle memorie conclusionali e sino al [.....] per le eventuali memorie di replica.

Le parti non richiedevano al Tribunale Arbitrale la fissazione di un'udienza per la discussione della controversia.

In occasione dell'udienza del [.....] (alla quale nessuno nuovamente si presentava in rappresentanza di [CONVENUTA]), previa assunzione delle deposizioni dei testi indicati da [ATTRICE] (ad eccezione di quella del Sig. [RR], alla cui audizione parte attrice espressamente rinunciava) sui capitoli sopra richiamati, [ATTRICE] precisava le proprie conclusioni, riportandosi alle domande formulate nella domanda di arbitrato.

Parte attrice depositava, poi, la propria comparsa conclusionale unitamente alla nota spese entro il termine assegnato

dal Tribunale Arbitrale; [CONVENUTA] non presentava alcuna comparsa conclusionale. Le parti non provvedevano al deposito di alcuna memoria di replica.

La vertenza veniva trattenuta in decisione dal Tribunale Arbitrale ai fini della deliberazione del lodo.

Il [...], la Segreteria della Camera Arbitrale comunicava alle parti ed al Tribunale Arbitrale che il Consiglio Arbitrale aveva deliberato, con provvedimento n. 1632/30, assunto in data [...], ai sensi dell'art. 36 del Regolamento Arbitrale e sulla base del valore della controversia, la liquidazione finale delle spese relative al presente procedimento.

## II. MOTIVI DELLA DECISIONE

Nell'affrontare la decisione della controversia che ci occupa, alla luce delle difese di parte attrice (essendo parte convenuta rimasta contumace) e dei documenti prodotti, il Tribunale Arbitrale ritiene di dover svolgere alcune necessarie considerazioni preliminari.

### II. 1. La clausola compromissoria

È bene rilevare, da subito, che la clausola compromissoria inserita nell'art. 11 del Contratto - pur soddisfacendo i requisiti di forma richiesti dall'art. 808 c.p.c. (che rinvia, peraltro, al riguardo, al precedente art. 807 c.p.c.) - appare, nel suo complesso, di non agevole lettura e di difficile comprensione.

Come tale, essa risulta, ad avviso del Tribunale, insufficiente a fornire una immediata chiave di interpretazione circa l'effettiva regolamentazione voluta *inter partes* sia del rapporto negoziale sia delle eventuali controversie che sarebbero insorte in merito all'esecuzione del medesimo.

Malgrado tale clausola non contenga un esplicito e specifico riferimento testuale all'amministrazione del presente procedimento da parte della Camera Arbitrale di Milano in conformità al Regolamento adottato da quest'ultima ma si limiti genericamente a stabilire che «nel caso in cui non possa essere raggiunto alcun accordo attraverso negoziati amichevoli, il caso sarà sottoposto alla Camera di Commercio di Milano per arbitrato in conformità alle sue norme e alle sue procedure in vigore al momento dell'applicazione dell'arbitraggio», questo Tribunale nondimeno ritiene che la vertenza *de qua* possa essere devoluta, senza incertezze, alla cognizione della Camera Arbitrale di cui sopra e disciplinata dal predetto regolamento in considerazione del fatto che:

- la Camera Arbitrale di Milano è istituita presso la Camera di Commercio di Milano e si occupa esclusivamente della risoluzione delle controversie commerciali, offrendo un insieme di servizi e strumenti, noti come ADR (*Alternative Dispute Resolution*), che permettono di risolvere le liti con tempi e modi differenti - alternativi, appunto - rispetto al tribunale ordinario. Si ritiene, pertanto, che nella stesura della clausola compromissoria, le parti abbiano voluto fare espresso riferimento alla suddetta camera arbitrale anziché alla Camera di Commercio di Milano per la definizione delle eventuali dispute relative al Contratto;

- con l'espressione "arbitraggio", il Tribunale ritiene che i contraenti abbiano, in realtà, inteso riferirsi all'eventualità di poter risolvere qualsivoglia controversia tra loro insorta in relazione al Contratto attraverso il ricorso ad un "arbitrato".

Al riguardo, giova rilevare la diversità di funzioni dei due istituti; infatti, funzione dell'arbitraggio è l'integrazione di un negozio incompleto in uno dei suoi elementi mentre quella dell'arbitrato consiste nella composizione di una lite, ciò che presuppone l'esistenza di un rapporto controverso che, invece, difetta del tutto nell'arbitraggio.

Orbene, nella redazione della clausola compromissoria, le parti hanno previsto che le dispute relative al Contratto o all'esecuzione dello stesso avrebbero dovuto essere risolte "attraverso negoziati amichevoli" e, nel caso in cui non fosse stato raggiunto alcun accordo, rimesse, per l'appunto, al-

l'“arbitraggio” della “Camera di Commercio di Milano”, con ciò chiaramente manifestando la loro volontà di rivolgersi a tale camera allo scopo di risolvere una controversia tra loro in sorta e non di completare il regolamento negoziale in essere.

Atteso che la Camera Arbitrale di Milano è deputata a risolvere conflitti in materia commerciale attraverso il ricorso a procedure di mediazione / conciliazione o arbitrali, la clausola *de qua* deve essere interpretata nel senso che le parti - lungi dal voler avvalersi di una procedura di mediazione / conciliazione amministrata da tale ente - hanno inteso ricorrere, dapprima, ad un mero tentativo di componimento bonario del conflitto sottratto alla cognizione di qualsivoglia mediatore / conciliatore e, soltanto in caso di fallimento di quest'ultimo, ad un procedimento arbitrale (impropriamente definito come “arbitraggio”) gestito dalla suddetta camera;

– in base all'art. 1 del Regolamento Arbitrale, quest'ultimo è applicato “se richiamato con qualsiasi espressione dalla convenzione arbitrale o altra convenzione tra le parti. Se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale di Milano o alla Camera di Commercio di Milano, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento”.

È evidente dall'esame del tenore letterale della clausola compromissoria, la quale fa espresso rinvio alla Camera di Commercio di Milano, come le parti abbiano voluto richiamare il Regolamento Arbitrale quale legge regolatrice del procedimento finalizzato alla risoluzione del loro conflitto.

Ritiene, pertanto, il Tribunale Arbitrale che la presente procedura (i) tragga validamente origine dalla clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 del Contratto, (ii) sia stata correttamente incardinata da [ATTRICE] avanti la Camera Arbitrale di Milano dopo vari tentativi di definizione amichevole della lite documentati in atti (vedasi, tra i tanti, la lettera inviata dall'attuale legale di [ATTRICE], Avv. [AVVOCATO A1], a [CONVENUTA] in data [...] marzo 2010) e (iii) debba essere giustamente amministrata in conformità al Regolamento Arbitrale.

## II. 2. Il diritto applicabile al Contratto.

Sotto altro profilo, preme all'Arbitro Unico evidenziare come anche la questione circonda il diritto applicabile al Contratto sia di non immediata soluzione.

Va, innanzitutto, rilevato che la presente controversia attiene ad un rapporto d'indubbio carattere internazionale. Da ciò deriva l'esigenza di individuare il diritto sostanziale applicabile al Contratto.

L'art. 11.1. del Contratto prevede che esso sia regolato dalle “leggi dell'Europa Unita”.

È palese come l'indeterminatezza di tale espressione possa dare adito a fraintendimenti riguardo il diritto al quale i contraenti intendevano fare riferimento nella regolamentazione del loro rapporto.

Tuttavia, un'interpretazione di tale articolo, ispirata ai criteri della literalità e della sistematicità e comunque secondo buona fede, impone di ravvisare nel medesimo la manifestazione di una scelta dei contraenti in merito alla legge applicabile al Contratto, ancorché espressa in termini generici e, comunque, non del tutto appropriati.

Il disposto dell'articolo sopra riportato evidenzia, ad avviso del Tribunale Arbitrale, la comune volontà delle parti di sottoporre la loro relazione contrattuale ad un diritto altro e diverso rispetto al loro rispettivo diritto nazionale. Se, infatti, i contraenti non hanno espressamente individuato alcuna delle loro leggi nazionali quale normativa regolatrice del Contratto è perché essi intendevano, sempre secondo il Tribunale Arbitrale, volutamente escludere entrambe a favore di una “legge” (da intendersi, in applicazione del principio di literalità *ex art.* 1362 c.c., alla stregua di un vero e proprio testo normativo conforme ad una delle tipologie di atti previsti dal diritto comunitario), avente portata sovranazionale rispetto alle normative dei loro rispettivi Stati di appartenenza e, come tale, co-

mune agli Stati membri dell'Unione Europea (impropriamente definita dalle parti come “Europa Unita”).

Ritiene il Tribunale Arbitrale che tale legge sovranazionale debba essere individuata nella Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci, stipulata a Vienna l'11 aprile 1980, in vigore per l'Italia dal 1 gennaio 1988 e per la Svizzera dal 1 marzo 1991 (di seguito, la “Convenzione di Vienna del 1980”).

La preferenza accordata alla suddetta convenzione (che è convenzione di diritto materiale e non di diritto internazionale privato) rispetto alle norme di diritto internazionale privato contenute nella Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955 sulla legge applicabile ai contratti di compravendita internazionale di cose mobili corporee, entrata in vigore per l'Italia il 1 settembre 1964 e per la Svizzera il 27 ottobre 1972, è motivata principalmente dal fatto che l'ambito di applicazione internazionale della prima è speciale rispetto a quello della seconda in quanto più limitato. Infatti, la prima, si applica soltanto ai contratti di vendita aventi carattere internazionale a causa della diversa ubicazione della sede d'affari dei contraenti mentre la seconda, riguarda qualsivoglia contratto di compravendita internazionale.

Come anche affermato dalla giurisprudenza di merito, la specialità della Convenzione di Vienna del 1980, inoltre, «si fonda su un giudizio di prevalenza delle norme di diritto materiale uniforme rispetto a quelle di diritto internazionale privato, indipendentemente dalla fonte (nazionale o internazionale) di queste ultime. Le norme di diritto materiale uniforme rivestono per definizione carattere di specialità giacché risolvono il problema sostanziale direttamente ossia evitando il doppio passaggio, che sempre si rende necessario quando si fa ricorso alla giustizia di diritto internazionale privato, consistente prima nell'individuazione del diritto applicabile e poi nell'applicazione dello stesso» (Tribunale di Padova, 31 marzo 2004, in *Giur. merito*, 2004, 1065).

Sussistono, nella fattispecie, i requisiti di applicabilità della Convenzione di Vienna del 1980, visto che il Contratto è qualificabile alla stregua di un contratto di compravendita di beni mobili avente carattere internazionale per il motivo che le società contraenti hanno la loro rispettiva sede d'affari in Stati diversi. Infatti, la società venditrice ([CONVENUTA]) ha la propria sede in Svizzera mentre quella acquirente ([ATTRICE]) in Italia. In virtù dell'art. 1, n. 1, lett. a) della suddetta Convenzione, essa deve, pertanto, considerarsi applicabile al rapporto contrattuale che qui interessa, non essendosi, a fortiori, le parti avvalse della facoltà di escluderne l'applicazione conformemente al disposto di cui al successivo art. 6.

L'Arbitro Unico non reputa, quindi, di dovere aderire alla prospettazione di parte attrice - formulata in sede di comparsa conclusionale ad integrazione di quanto già dedotto nella memoria autorizzata del [...] - secondo la quale la legge regolatrice del Contratto sarebbe quella svizzera in base alla teoria del “*trunc commun*”, che, in ipotesi di mancata scelta dei contraenti, ravvisa nelle parti comuni delle leggi nazionali dei contendenti il diritto sostanziale applicabile al merito del contratto e, quindi, alla sostanziale identità delle disposizioni del codice civile svizzero e di quello italiano in materia di risoluzione dei contratti.

A giudizio del Tribunale Arbitrale, la suddetta teoria non può regolamentare il caso di specie, atteso che essa individua nelle parti comuni delle leggi nazionali, la legge sostanziale applicabile al merito del contratto soltanto nel caso in cui i contraenti non abbiano manifestato alcuna scelta circa la legge applicabile al loro rapporto.

Come sopra esposto, l'Arbitro Unico ritiene, al contrario, che le parti abbiano comunque espresso - nel corpo dell'art. 11 - una scelta riguardo la legge regolatrice del Contratto, pur formulando, però, la stessa in maniera approssimativa.

Per la medesima motivazione, è superfluo richiamare in proposito la disposizione dell'art. 3, n. 2 del Regolamento Arbitrale, secondo la quale (ancora una volta e soltanto) in difetto della concorde indicazione delle parti delle norme da esse ritenute applicabili al merito della controversia, il Tribunale Arbitrale deve applicare le norme che ritiene appropriate, tenuto conto della natura del rapporto, della quantità delle parti e di ogni altra circostanza rilevante nel caso di specie.

Infine, in conformità all'art. 3.1. del Regolamento Arbitrale, è in base al diritto (e, dunque, al diritto uniforme in materia di compravendita internazionale sancito dalla Convenzione di Vienna del 1980) che dovrà essere deciso il merito della vertenza, non avendo le parti previsto che il Tribunale Arbitrale debba decidere secondo equità.

### II. 3. Il contraddittorio.

Al Tribunale Arbitrale preme evidenziare anche come sia stato fatto nella fattispecie ogni sforzo possibile per dare concreta ed effettiva attuazione al principio del contraddittorio e della parità di trattamento delle parti, che costituisce presupposto indefettibile di qualsivoglia procedimento contenzioso, sia esso giudiziario od arbitrale.

Infatti, gli atti depositati da parte attrice nell'ambito del giudizio che ci occupa così come i verbali delle udienze celebrate dal Tribunale Arbitrale sono stati inviati a cura della Segreteria Arbitrale a [CONVENUTA] e da quest'ultima regolarmente ricevuti; ciononostante parte convenuta è rimasta contumace, così omettendo di svolgere le proprie deduzioni difensive in relazione alle pretese formulate nei suoi confronti da [ATTRICE].

Il presente lodo arbitrale si fonda, quindi, unicamente sulla rappresentazione dei fatti controversi e sulle deduzioni svolte da parte attrice nonché sulle risultanze dei mezzi di prova assunti dal Tribunale Arbitrale.

### II. 4. Il merito delle domande di [ATTRICE].

Occorre, anzitutto, rilevare che le domande formulate da [ATTRICE] nella comparsa conclusionale del [...] appaiono irrivalenti e, come tali, inammissibili.

Infatti, con ordinanza n. 1 del [...], il Tribunale Arbitrale ha invitato le parti a precisare per iscritto le proprie conclusioni all'esito dell'udienza del [...].

In occasione di quest'ultima, il procuratore di [ATTRICE] precisava le conclusioni richiamandosi alle domande di merito contenute nella domanda di arbitrato del [...].

In sede di comparsa conclusionale, parte attrice ha ulteriormente precisato e modificato, seppur in parte, tali domande, quantificando in Euro [TOTALE DANNO + 0,96%] (anziché in Euro [TOTALE DANNO] come inizialmente indicato) l'importo dei danni subiti - svolgendo le proprie allegazioni a supporto di siffatta richiesta - nonché chiedendo la condanna di [CONVENUTA] al pagamento degli interessi moratori nella misura del 5% sulle somme riconosciute come dovute, in luogo della rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita e degli interessi legali.

L'Arbitro Unico ritiene di dovere assumere la propria decisione sulla base delle domande articolate da [ATTRICE] nella domanda di arbitrato del [...], in quanto le stesse sono state espressamente richiamate da parte attrice in sede di precisazione delle proprie conclusioni.

Ciò anche alla luce del chiaro disposto dell'art. 28, n. 3 del Regolamento Arbitrale il quale prescrive che, dopo la chiusura dell'istruzione, le parti non possono, tra l'altro, proporre nuove domande e compiere nuove allegazioni, salva diversa determinazione del Tribunale Arbitrale. Determinazione che, nel caso concreto, non vi è stata.

**i) La domanda di [ATTRICE] di dichiarazione della risoluzione del Contratto per inadempimento di [CONVENUTA].**

Con la domanda di arbitrato depositata il [...], [ATTRICE]

ha, in primo luogo, chiesto al Tribunale Arbitrale di "dichiarare risolto, per fatto e colpa della [CONVENUTA] A.G., il contratto di vendita trasmesso in data [...] giugno 2009 intervenuto tra la predetta società e il Sig. [AA], [...] della ditta [ATTRICE]".

Secondo l'assunto di parte attrice, [CONVENUTA] avrebbe omesso di consegnare ad [ATTRICE] i [P] pannelli fotovoltaici da [C] KW oggetto del Contratto nonostante il pagamento del prezzo concordato, pari a complessivi Euro [TOTALE], da parte di [ATTRICE].

La domanda svolta da [ATTRICE] è fondata e merita, pertanto, di essere accolta.

Ritiene l'Arbitro Unico che sussista nella specie, da un lato, il lamentato inadempimento di [CONVENUTA] all'obbligazione di consegna di tali pannelli e, dall'altro, invece, la corretta esecuzione dell'obbligazione di pagamento del prezzo da parte di [ATTRICE].

Infatti, ai sensi dell'art. 3 del Contratto, il suddetto prezzo avrebbe dovuto essere corrisposto secondo le seguenti modalità e scadenze:

- 30% all'atto dell'ordine (che sarebbe equivalso alla sottoscrizione del Contratto), tramite bonifico bancario anticipato entro 2 giorni dalla "firma dell'ordine da entrambe le parti";

- 70% entro 7 giorni bancari dall'avvenuta consegna della merce, "tramite swift" (ossia, ancora, bonifico bancario) e previo rilascio di una lettera di credito di importo corrispondente.

La merce avrebbe dovuto essere consegnata entro 15 giorni dalla data di conferma del ricevimento del bonifico e della lettera di credito.

Risulta documentalmente provato che [ATTRICE] ha provveduto ad accreditare, in data [...] giugno 2009, la prima *tranche* del prezzo (pari ad Euro [30% TOTALE]) a mezzo bonifico bancario in favore di [CONVENUTA].

A causa delle difficoltà incontrate dal Sig. [AA] nell'ottenere dalla propria banca la lettera di credito, le parti successivamente convenivano - seppur attraverso comportamenti non documentati da alcun accordo scritto a parziale modifica del Contratto - di sostituire la richiesta lettera di credito con il versamento anticipato di un ulteriore acconto di Euro [50% TOTALE] pari al 50% del prezzo complessivo pattuito.

In data [...] luglio 2009, [ATTRICE] ha effettuato il pagamento di tale somma mediante due distinti bonifici bancari di Euro [25% TOTALE] ciascuno.

[ATTRICE] si dichiarava nel prosieguo disponibile, su richiesta espressa di [CONVENUTA], ad eseguire il pagamento del saldo del prezzo (20% pari a Euro [20% TOTALE]), completato in data [...] novembre 2009, al solo fine di accelerare la consegna dei pannelli a tale data non ancora ricevuti, ciò che rappresentava un'ulteriore modifica parziale del Contratto, anch'essa non formalizzata in alcuna specifica convenzione scritta.

Tuttavia dall'esame della corrispondenza scambiata *inter partes*, appare lecito concludere che i contraenti fossero comunque d'accordo ad apportare al Contratto la modifica inerente la diversa entità ed i termini di pagamento della seconda *tranche* del prezzo inizialmente prevista nel senso sopra indicato.

Ancorché i documenti versati agli atti non siano - ad avviso del Tribunale Arbitrale - di per loro sufficienti a fornire la prova dell'effettivo pagamento integrale del prezzo da parte di [ATTRICE] (trattandosi di copie di meri ordini di bonifico indirizzati da parte attrice alla propria banca), tale circostanza risulta, in ogni caso, confermata dalla stessa [CONVENUTA] la quale, nella lettera in data [...] aprile 2010 indirizzata al legale di [ATTRICE], Avv. AVVOCATO A1, si impegnava a restituire la somma di Euro [TOTALE] (corrispondente all'importo complessivo del prezzo dei [P] pannelli fotovoltaici) ad [ATTRICE].

[ATTRICE], quindi, assolvendo l'onere della prova su di essa incombente, ha dimostrato di avere adempiuto all'obbligazione che ad essa faceva carico in qualità di compratore (ossia il pagamento del prezzo concordato) mentre altrettanto non può dirsi riguardo a [CONVENUTA] la quale, essendo rimasta contumace, non ha (evidentemente) assolto l'onere di provare l'adempimento, nella sua veste di venditore, dell'obbligo di consegnare a [ATTRICE] i [P] pannelli fotovoltaici oggetto del Contratto o, comunque, la sussistenza di qualsivoglia fatto ostativo all'accoglimento della domanda di risoluzione del suddetto contratto per inadempimento di tale obbligo formulata da [ATTRICE] nei suoi riguardi.

Orbene, a mente dell'art [S] del Contratto, quest'ultimo avrebbe potuto essere "resciso" (in realtà, più propriamente, "risolto") nel caso in cui il venditore non avesse adempiuto agli obblighi di consegna dei prodotti e qualora fossero trascorsi 30 giorni dal sollecito ad ottemperare a tali obblighi effettuato dal compratore.

Sebbene il Contratto prevedesse che la consegna della merce fosse effettuata entro 15 giorni dal ricevimento del bonifico (con esso intendendosi quello relativo alla prima *tranche* del 30% del prezzo concordato) e della lettera di credito (poi sostituita, di comune accordo, dal versamento di un ulteriore acconto del 50% del prezzo), non risulta dimostrato che tale clausola - peraltro modificata unilateralmente, a più riprese, da [CONVENUTA] ancorché, in base all'art. [T] del Contratto, eventuali modifiche apportate a quest'ultimo avrebbero dovuto essere effettuate per iscritto - sia stata rispettata da parte convenuta.

Sulla scorta delle deduzioni svolte e delle risultanze dei documenti prodotti da parte attrice, risulta del pari evidente che sia rimasto del tutto disatteso il successivo impegno assunto da [CONVENUTA], a seguito di vari solleciti rivoltile da [ATTRICE], di mettere a disposizione di quest'ultima i pannelli che ci occupano, presso i magazzini dello spedizioniere di Milano dalla stessa indicato, dapprima "entro 15 giorni dal pagamento della somma di Euro [20% TOTALE]" (vedasi la lettera di [CONVENUTA] all'avv. [AVVOCATO A2], legale di [ATTRICE], del [...] novembre 2009) e, decorso inutilmente anche tale termine, entro il "[...]/[...]/[...] dicembre 2009" (vedasi la lettera di [CONVENUTA] sempre al suddetto legale in data [...] novembre 2009) e poi, ancora, entro il [...] dicembre 2009, a seguito della scoperta di alcuni vizi afferenti alla funzionalità dei pannelli (vedasi l'e-mail di [CONVENUTA] all'Avv. [AVVOCATO A2] del [...] dicembre 2009).

Si ritiene, pertanto, che il termine di 30 giorni dal sollecito inviato dall'acquirente ([ATTRICE]) al venditore ([CONVENUTA]) ad ottemperare agli obblighi di consegna della merce previsti *ex contractu* debba farsi decorrere dalla lettera dell'Avv. [AVVOCATO A2] in data [...] dicembre 2009, trasmessa via fax in pari data a [CONVENUTA].

Con tale lettera, il predetto legale, in nome e per conto di [ATTRICE], intimava l'effettuazione della consegna della merce entro il [...] dicembre 2009 e sollecitava l'indicazione urgente da parte di [CONVENUTA] del nome del suo spedizioniere nonché dei numeri di matricola dei pannelli oltreché la data esatta di esecuzione della consegna.

Va, dunque, ritenuto che [ATTRICE] abbia legittimamente risolto il Contratto con la lettera del [...] febbraio 2010, dal momento che, a tale data, era ampiamente decorso il termine di 30 giorni dall'ultimo sollecito di parte acquirente a [CONVENUTA] di eseguire l'obbligazione di consegna dei prodotti a suo carico e, per l'effetto, legittima e fondata la domanda attorea finalizzata ad ottenere una pronuncia, di carattere costitutivo, dell'intervenuta risoluzione del Contratto avente efficacia retroattiva al momento dell'inadempimento (*ex art. 1458 cod. civ.*).

**ii) La domanda di [ATTRICE] di condanna di [CONVENUTA] alla restituzione del prezzo pagato.**

Ferma restando la legittima risoluzione del Contratto da parte di [ATTRICE] per l'inadempimento di [CONVENUTA], occorre esaminare quali siano gli effetti della medesima sul regolamento di interessi voluto dai contraenti e sugli obblighi derivanti a questi ultimi dall'intervenuta cessazione del loro rapporto.

Sotto il primo dei profili sopra evidenziati, l'art. 81, n. 1 della Convenzione di Vienna del 1980 prevede che la risoluzione del contratto di compravendita (internazionale) libera entrambe le parti dai relativi obblighi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente dovuto.

Ciò significa, da un lato, che il venditore non è più tenuto a consegnare la merce e, dall'altro, che l'acquirente è esonerato dall'obbligo di pagare il prezzo concordato.

Calando il suddetto principio al caso concreto, quanto sopra comporta - per quanto concerne la posizione del venditore - che [CONVENUTA] non sia più obbligata a mettere a disposizione di [ATTRICE] i [P] pannelli fotovoltaici da [C] KW oggetto del Contratto (e, specularmente, che [ATTRICE] non possa più pretendere la consegna).

Riguardo, invece, la posizione dell'acquirente, deve ritenersi che avendo [ATTRICE] versato a [CONVENUTA], in epoca anteriore alla risoluzione del Contratto, l'intero prezzo pattuito, così eseguendo integralmente l'obbligazione contrattuale ad essa spettante, la domanda di restituzione di siffatto prezzo svolta da parte attrice nei confronti di [CONVENUTA] sia fondata e meritevole di accoglimento ai sensi del disposto di cui all'art. 81, n. 2 della Convenzione il quale stabilisce che "la parte che ha eseguito, in tutto o in parte, il contratto può esigere dall'altra la restituzione di quanto fornito o pagato in esecuzione dello stesso".

Ne consegue, quindi, che [CONVENUTA] dovrà essere condannata a restituire a [ATTRICE] la somma capitale di Euro [TOTALE], corrispondente al prezzo dei [P] pannelli fotovoltaici corrispostole da [ATTRICE].

Peraltro, parte convenuta si era già dichiarata disponibile a porre in essere tale adempimento (senza però poi dare seguito a quest'ultimo) nella lettera dalla stessa inviata al legale di [ATTRICE], Avv. [AVVOCATO A1], in data [...] aprile 2010, la quale vale parimenti alla stregua di un riconoscimento espresso, da parte di [CONVENUTA], della sussistenza del proprio debito nei confronti di [ATTRICE] per l'importo di cui sopra.

**iii) La domanda di [ATTRICE] di condanna di [CONVENUTA] al risarcimento dei danni subiti.**

Nell'atto introduttivo del presente procedimento, [ATTRICE] ha, altresì, richiesto la condanna di [CONVENUTA] al risarcimento in suo favore dei danni asseritamente subiti a titolo di mancato guadagno conseguente alla mancata esecuzione dell'impianto fotovoltaico commissionato dal Sig. [MG] ad [ATTRICE].

A supporto di siffatta richiesta, parte attrice non ha svolto nel suddetto atto alcuna deduzione specifica; nel corso del giudizio, essa ha poi prodotto taluni documenti che avrebbero dovuto dimostrare la fondatezza del proprio assunto, salvo poi esplicitare, per la prima volta nella comparsa conclusionale, i motivi in fatto ed in diritto della propria pretesa al riguardo.

Il danno subito da [ATTRICE] sarebbe pari sia (i) al maggior prezzo corrisposto da [ATTRICE] ad un altro e diverso fornitore ([EE] S.p.A.) per procurarsi i pannelli mai consegnati da [CONVENUTA] sia (ii) al mancato utile di [ATTRICE] per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

Con riferimento alla prima voce di danno sopra evidenziata, [ATTRICE] rileva che "il Sig. [AA], stante la mancata consegna da parte della [CONVENUTA] A.G., ha dovuto acquistare i pannelli fotovoltaici dalla [EE] S.p.A. al prezzo di Euro [MAGGIOR PREZZO] (doc. 37)", dovendo sostenere dei maggiori costi per Euro [9% MAGGIOR PREZZO]. Tale som-

ma corrisponde alla differenza tra il prezzo dei pannelli corrisposto da [ATTRICE] a [EE] S.p.A. e quello concordato tra [ATTRICE] e [CONVENUTA], ossia Euro [TOTALE] (pagg. 19 e 20 della comparsa conclusoria).

Risulta dimostrato per *tabulas* che [ATTRICE], oltre ad avere pagato a [CONVENUTA] la somma di Euro [TOTALE] contrattualmente pattuita, ha dovuto farsi carico di ulteriori spese per acquistare i pannelli non consegnatili da [CONVENUTA] da un altro fornitore, ossia per l'appunto, da [EE] S.p.A., al maggior prezzo di Euro [MAGGIOR PREZZO] (al netto di IVA) (vedasi la fattura quietanzata di [EE] S.p.A. in data [...] agosto 2009, prodotta come doc. n. 37).

Ritiene l'Arbitro Unico meritevole di accoglimento la domanda attorea finalizzata ad ottenere la condanna di [CONVENUTA] al pagamento in suo favore dell'importo di Euro [9% MAGGIOR PREZZO] per il titolo sopra indicato.

Giova, infatti, osservare che l'art. 75 della Convenzione di Vienna del 1980 prevede che *"in caso di risoluzione del contratto, ove il compratore abbia provveduto ad un acquisto in sostituzione o il venditore abbia rivenduto la merce, in modo ragionevole ed entro un termine ragionevole dalla risoluzione, la parte che richiede il risarcimento del danno potrà ottenere la differenza tra il prezzo previsto dal contratto e il prezzo della compravendita sostitutiva, fatto salvo ogni ulteriore risarcimento eventualmente dovuto in base all'art. 74"*.

Nel caso di specie, la domanda di [ATTRICE] sul punto appare fondata sia sotto il profilo dell'*an* - essendo stato confermato dai testi escussi e dalle risultanze documentali che [ATTRICE] si è effettivamente rivolta a [EE] S.p.A. per ottenere la fornitura dei pannelli necessari per la realizzazione dell'impianto voluto dal Sig. [MG] - sia sotto quello del *quantum* - dal momento che l'importo del maggior costo del quale [ATTRICE] si è fatta carico per l'acquisto dei pannelli presso un altro fornitore risulta pacificamente dal raffronto fra il prezzo indicato nel Contratto (doc. n. 2) e quello che figura nella fattura di [EE] S.p.A. (doc. n. 37).

Con riferimento alla seconda voce di danno, ossia all'utile netto - quantificato da parte attrice in Euro [MANCATO UTILE] - di cui [ATTRICE] non avrebbe potuto beneficiare a causa dell'inadempimento di [CONVENUTA], occorre svolgere una necessaria premessa al fine di ricondurre nella corretta prospettiva le allegazioni svolte sul punto da [ATTRICE].

Parte attrice deduce che a seguito della omessa fornitura dei pannelli acquistati presso [CONVENUTA], il Sig. [AA] ha potuto realizzare *"soltanto tre dei quattro impianti previsti"*.

In occasione dell'interrogatorio libero espletato all'udienza del [...], il Sig. [AA] ha confermato che *"il lavoro doveva essere eseguito in quattro impianti e in particolare la fornitura della [CONVENUTA] era necessaria per la costruzione del primo impianto per cui egli è stato costretto a rifornirsi da altro soggetto. A causa di tale mancata fornitura da parte della [CONVENUTA], il Sig. [AA] non ha potuto procedere al completamento dei quattro impianti arrestandosi alla costruzione di solo tre impianti. Tale situazione è stata causata dalla mancata consegna da parte della [CONVENUTA] della fornitura di pannelli necessaria alla realizzazione dell'impianto e dalla mancanza della liquidità per poter ordinare ulteriore materiale dall'altro fornitore e ordinati per la costruzione dei tre impianti e necessaria per completare il quarto impianto"*.

Anche i testi interrogati all'udienza del [...] hanno ribadito che *"Noi volevamo realizzare quattro impianti ma alla fine ne abbiamo realizzati solo tre perché la [CONVENUTA] non ci ha fornito i pannelli. A questo punto ci siamo poi rivolti ad un'altra ditta, sempre tramite il Sig. [AA], perché i pannelli ci servivano con una certa urgenza"* (Sig. [MG]).

Il preventivo di [ATTRICE] prodotto come doc. n. 2 - il quale è stato verbalmente accettato dal Sig. [MG] e mai risolto, come confermato dal Sig. [AA] all'udienza del [...], - si ri-

feriva, invece, alla fornitura ed all'installazione di un (solo) impianto fotovoltaico composto da [P] pannelli della potenza complessiva di [C] KW. Sulla base di tale preventivo, in data [...] giugno 2009, [ATTRICE] ha, pertanto, concluso il Contratto con [CONVENUTA].

Non appare, al contrario, dimostrata la sussistenza di un rapporto contrattuale tra [ATTRICE] ed il Sig. [MG] avente ad oggetto l'esecuzione, in favore di quest'ultimo, della fornitura e dell'installazione, sempre da parte di [ATTRICE], di ulteriori tre impianti fotovoltaici (per un totale di [Px3] pannelli di potenza complessiva pari a [Z] KW) e nemmeno risulta evidente che per l'acquisto dei pannelli occorrenti per la costruzione dei medesimi, [ATTRICE] abbia perfezionato un ulteriore contratto di compravendita con [CONVENUTA].

I soli documenti versati agli atti da parte attrice onde provare l'esistenza di un accordo trilaterale per la realizzazione dei suddetti impianti aggiuntivi consistono, infatti, in mere bozze di un contratto di compravendita tra [CONVENUTA], da un lato, ed il Sig. [MG], dall'altro, il quale però non risulta essere mai stato perfezionato (come, anche, confermato dal teste, Sig. [MD]: *"Il Sig. [AGENTE] è venuto a casa nostra ove gli avevamo parlato della necessità di costruire altri tre impianti. Solo che l'offerta della [CONVENUTA] che ci ha fatto direttamente il Sig. [AGENTE] senza l'intervento del Sig. [AA] non ci interessava perché le condizioni non erano vantaggiose"*).

Da un lato, ciò avvalorava, come [ATTRICE] sia rimasta del tutto estranea alle trattative intercorse tra il Sig. [AGENTE] ed i Sigg.ri [MG] e [ALTRI] per la costruzione degli impianti supplementari di cui sopra. Dall'altro, non appare chiaro né provato il coinvolgimento di [ATTRICE] nell'eventuale contratto di compravendita relativo a questi ultimi, visto che i pannelli avrebbero dovuto essere acquistati, nell'intenzione delle parti, direttamente dal cliente finale, Sig. [MG], come appare palese dal testo delle bozze del contratto.

Orbene, a giudizio dell'Arbitro Unico, non sussiste nel caso di specie il diritto di [ATTRICE] a pretendere da [CONVENUTA] il risarcimento del danno subito a titolo di mancato guadagno conseguente alla mancata esecuzione dell'impianto fotovoltaico commissionato dal Sig. [MG] ad [ATTRICE].

Come già sopra ricordato, l'art. 81, n. 1 della Convenzione di Vienna del 1980 fa salvo, in caso di risoluzione del contratto di compravendita, il diritto al risarcimento del danno *"eventualmente dovuto"*.

Nel caso concreto, non appare *"dovuto"* il risarcimento del danno da mancato guadagno conseguente alla risoluzione del Contratto in quanto non è dimostrato che [ATTRICE] abbia realmente sofferto un pregiudizio al riguardo direttamente riconducibile alla condotta omissiva di [CONVENUTA].

Risulta, infatti, agli atti che il Sig. [MG] ha commissionato ad [ATTRICE] la costruzione di un impianto fotovoltaico composto da [P] pannelli che, da quanto è dato evincersi dall'esame delle prove raccolte nel corso del presente giudizio, è stato poi effettivamente realizzato da [ATTRICE], seppur avvalendosi dei pannelli acquistati presso un altro e diverso fornitore ([EE] S.p.A.) (vedasi la *"dichiarazione di presa in consegna dei beni e constatazione"* del Sig. [MG] in data [...] ottobre 2009, prodotta *sub* doc. n. 38). Ne è, altresì, riprova il fatto che [ATTRICE] ha fatturato il compenso pattuito con il Sig. [MG] nel preventivo del [...] giugno 2009 relativamente a tale impianto (Euro [COMPENSO]) a [LL] S.p.A., ossia alla banca con la quale il Sig. [MG] aveva concluso un contratto di locazione finanziaria al fine di ottenere la disponibilità dei fondi necessari per remunerare il lavoro svolto da [ATTRICE] limitatamente al suddetto impianto (vedasi la fattura di [ATTRICE] n. [...] del [...] ottobre 2009, come doc. n. 36), ciò che lascia supporre che l'intervento previsto sia stato completato da parte attrice.

Se poi a seguito della mancata consegna dei pannelli e della mancata restituzione del prezzo versato da parte di [CONVENUTA], [ATTRICE] si è trovata nell'impossibilità di disporre della liquidità necessaria per ultimare la costruzione dei tre impianti supplementari voluti dai Sigg.ri [MG E ALTRI] non potendo così conseguire un utile atteso di circa Euro [MANCATO UTILE], non è una circostanza che possa essere direttamente imputata a parte convenuta.

Infatti, non avendo [ATTRICE] concluso con i Sigg.ri [MG E ALTRI] alcun contratto di servizi né con [CONVENUTA] alcun contratto di compravendita afferenti la fornitura e l'installazione dei pannelli fotovoltaici necessari per la costruzione di tre nuovi impianti, a giudizio dell'Arbitro Unico parte attrice non può legittimamente reclamare nei confronti di [CONVENUTA] il risarcimento del danno subito a titolo di mancato guadagno per non avere potuto ultimare la realizzazione dei tre ulteriori impianti dal momento che quest'ultima esulava dal tutto dall'oggetto del solo ed unico contratto concluso da [ATTRICE] con [CONVENUTA], ossia quello del [...] giugno 2009.

Con riferimento al profilo del *quantum* della pretesa creditoria di [ATTRICE] sul punto, è noto che, ai sensi dell'art. 74 della Convenzione di Vienna del 1980, il risarcimento del danno per l'inadempimento commesso da una parte è costituito da una somma pari alla perdita, comprensiva del mancato guadagno, subita dall'altra parte in conseguenza di tale inadempimento. Tuttavia, il risarcimento non può essere superiore alla perdita "che la parte inadempiente aveva previsto o avrebbe dovuto prevedere, come possibile conseguenza dell'inadempimento, al tempo della conclusione del contratto, tenuto conto delle circostanze di cui era o di cui avrebbe dovuto essere a conoscenza in tale momento".

Ferme restando le considerazioni sopra svolte circa l'insussistenza, nel caso di specie, di una "perdita" sofferta da [ATTRICE] imputabile a [CONVENUTA], giova sottolineare che il Contratto che è rimasto inadempito da parte di quest'ultima risale al [...] giugno 2009. A tale data non appare evidente - sulla scorta delle prove raccolte - che [CONVENUTA] né tantomeno [ATTRICE] fossero consapevoli del fatto che era intenzione dei Sigg.ri [MG E ALTRI] provvedere all'implementazione di tre ulteriori impianti fotovoltaici sui tetti delle stalle e del fienile siti in [...]. In ogni caso, il contratto sopra richiamato non contiene alcun riferimento a tale ulteriore progetto.

Né risulta che i Sigg.ri [MG E ALTRI] intendessero avvalersi ancora dell'opera di parte attrice per l'esecuzione del nuovo progetto, stante l'assenza agli atti di qualsivoglia preventivo / ordine firmato da questi ultimi a tale scopo e nemmeno che [ATTRICE] sia stata successivamente coinvolta nelle trattative tra [CONVENUTA] ed i Sigg.ri [MG E ALTRI] volte a definire i termini e le condizioni dell'eventuale fornitura di altri [Px3] pannelli fotovoltaici.

Di conseguenza, [CONVENUTA] non poteva né avrebbe dovuto prevedere, al momento della conclusione del Contratto, che l'eventuale omessa consegna da parte sua dei [P] pannelli acquistati da [ATTRICE] avrebbe arrecato alla stessa una perdita derivante dal mancato guadagno atteso relativo alla costruzione di quattro ulteriori impianti.

La domanda attorea non è degna di essere accolta anche per il motivo che i documenti prodotti da [ATTRICE] sono insufficienti, dal punto di vista probatorio, a quantificare il danno da essa asseritamente subito.

[ATTRICE] si è limitata ad allegare, come doc. n. 39, un prospetto (che si presume essere stato dalla stessa confezionato in assenza di altre e diverse indicazioni) contenente un riepilogo delle spese che parte attrice avrebbe sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico. Il contenuto di tale documento non risulta, però, corroborato da altre e diverse evidenze documentali (segnatamente da copia dei giustificativi degli effettivi esborsi) con la conseguenza che esso non può

essere preso in considerazione dal Tribunale Arbitrale allo scopo di determinare l'ammontare del mancato guadagno che [ATTRICE] pretende di avere sofferto.

È evidente come le domande attoree sul punto siano infondate e, come tali, non possano essere accolte dal Tribunale Arbitrale.

**iv) La domanda di [ATTRICE] di condanna di [CONVENUTA] al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali sulle somme riconosciute come dovute.**

Nel sottoporre al Tribunale Arbitrale i propri quesiti, [ATTRICE] ha chiesto che le vengano riconosciuti, a titolo di risarcimento del danno subito per effetto della ritardata restituzione della somma versata a [CONVENUTA] a titolo di prezzo e per il mancato guadagno conseguente alla mancata esecuzione dell'impianto fotovoltaico commissionato dal Sig. [MG], la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita nonché gli interessi legali, senza però indicarne il relativo saggio.

Soltanto in sede di comparsa conclusionale, parte attrice ha svolto le proprie allegazioni a supporto di siffatta domanda, abbandonando la richiesta di pagamento della rivalutazione monetaria ed insistendo per la liquidazione in suo favore degli interessi sulle somme che avrebbero dovuto esserle corrisposte da [CONVENUTA], specificando, al contempo, che il tasso di questi ultimi avrebbe dovuto essere equivalente a 5%, come previsto dall'art. 104 del Codice delle Obligazioni svizzere, con decorrenza dalla data in cui sono stati effettuati i singoli pagamenti delle tre *tranches* del prezzo.

Prendendo in considerazione le domande formulate da [ATTRICE] nella domanda di arbitrato - per le ragioni sopra esposte - il Tribunale Arbitrale ritiene di non potere accogliere la richiesta attorea avente ad oggetto il pagamento della rivalutazione monetaria sulle somme dovute da [CONVENUTA] in favore di [ATTRICE] rispettivamente a titolo di restituzione del prezzo pagato da quest'ultima e di risarcimento del danno subito in quanto la Convenzione di Vienna del 1980 non sancisce che gli importi erogati dalla parte soccombente per le causali sopra indicate debbano essere oggetto di rivalutazione monetaria.

Al contrario, non può essere disattesa la richiesta di condanna di parte convenuta al pagamento degli interessi sulle predette somme.

Il fondamento - sotto il profilo dell'*an* - della pretesa creditoria di [ATTRICE] in proposito non deve, però, essere ricercato nell'ambito della normativa svizzera, alla quale parte attrice si è appellata in quanto ritenuta dalla stessa quale legge applicabile al Contratto stante la presunta assenza, a suo avviso, di una scelta espressa dei contraenti circa il diritto regolatore del loro rapporto.

Ritiene, al contrario, l'Arbitro Unico di dovere avvalersi, nella risoluzione della questione in esame, delle disposizioni sancite dalla Convenzione di Vienna del 1980, sempre per le medesime ragioni illustrate nel precedente paragrafo II.2.

In caso di risoluzione per inadempimento di un contratto di compravendita internazionale di merce regolato dalla Convenzione di Vienna del 1980, come quello di specie, il diritto della parte adempiente ad ottenere dall'altra parte la corresponsione degli interessi trova il proprio fondamento nell'art. 84, n. 1, a mente del quale "ove il venditore sia tenuto a rifondere il prezzo, egli dovrà corrispondere altresì i relativi interessi a partire dal giorno del pagamento".

Nel caso concreto, [ATTRICE] ha diritto ad ottenere da [CONVENUTA] il pagamento degli interessi maturati con riferimento alle somme versate a titolo dapprima di acconti e poi di saldo del prezzo pattuito, trattandosi di somme che debbono esserle restituite da [CONVENUTA] in forza del disposto di cui all'art. 81, n. 2 della suddetta Convenzione.

Per quanto concerne il *quantum* della pretesa creditoria di

[ATTRICE] sul punto, occorre rilevare che la questione del saggio di interesse applicabile non è disciplinata dal Contratto né è stata affrontata dai redattori della Convenzione di Vienna del 1980.

Codesto Tribunale ritiene di dovere aderire alla tesi - seguita dalla prevalente dottrina e giurisprudenza - secondo la quale la questione di cui sopra è materia esclusa dall'ambito di applicazione della Convenzione e, come tale, deve essere risolta facendo ricorso al diritto applicabile in virtù delle norme di diritto internazionale privato del foro piuttosto che ai principi generali ai quali si ispira la Convenzione ex art. 7, n. 2 della stessa, in quanto l'applicazione di questi ultimi non consentirebbe di pervenire ad una soluzione certa e suscettibile di assicurare il rispetto del principio della buona fede nel commercio internazionale.

Nella fattispecie, occorre, quindi, ricorrere alle norme di diritto internazionale privato italiano in materia di vendita internazionale che, come più volte affermato dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, sono quelle contenute nella Convenzione dell'Aja del 15 giugno 1955 e non quelle della Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, entrata in vigore in Italia il 1 aprile 1991 e, peraltro, recentemente sostituita dal Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 2008 (Roma I) (vedi Cass. civ., sez. unite, 19 giugno 2000, n. 448; in tal senso anche, Trib. Rimini, 26 novembre 2002, n. 3095; in Giur. It., 2003, 896; Trib. Vigevano, 12 luglio 2000, n. 405; in Giur. it., 2001, 281; Trib. Pavia, 29 dicembre 1999, n. 468, in Corr. Giur., 2000, 932).

Orbene, al fine di colmare la lacuna afferente la misura degli interessi applicabile al caso *de quo*, soccorre, ai sensi dell'art. 3, primo comma della Convenzione dell'Aja del 1955, il diritto svizzero, in quanto diritto del paese in cui il venditore ha la propria sede.

Di conseguenza, è necessario applicare il saggio del 5% all'anno degli interessi previsto dall'art. 104 del codice civile svizzero, come peraltro richiesto - seppur irrivalentemente ed in maniera tardiva - da parte attrice nel proprio scritto conclusivo.

Atteso che l'art. 84, n. 1 della Convenzione di Vienna del 1980 stabilisce che gli interessi relativi al prezzo da rifondere siano dovuti a partire dal "giorno del pagamento", ritiene il Tribunale Arbitrale che, nella fattispecie, gli interessi al tasso legale sopra indicato debbano essere calcolati prendendo come base ciascuna *tranches* del prezzo versata da [ATTRICE] a [CONVENUTA] e come data di decorrenza dei medesimi quelle di effettuazione dei tre bonifici bancari mediante i quali [ATTRICE] ha provveduto ai corrispondenti pagamenti in favore di [CONVENUTA].

Per quanto concerne, invece, la somma pari ad Euro [9% MAGGIOR PREZZO], liquidata dall'Arbitro Unico a titolo di risarcimento del danno sofferto da [ATTRICE] per il maggior costo sostenuto nell'acquisto dei pannelli fotovoltaici presso un altro fornitore ([EE] S.p.A.), si ritiene che anche detta somma debba essere maggiorata unicamente degli interessi al tasso legale svizzero del 5% con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio *de quo*.

## II. 5. Le spese di difesa e del procedimento.

La fondatezza - ancorché nei limiti e con le precisazioni sopra illustrate - delle domande formulate da [ATTRICE] e la correlativa soccombenza di [CONVENUTA] impongono all'Arbitro Unico di liquidare le spese di lite in favore di parte attrice.

Tuttavia, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dell'importanza e del numero delle questioni trattate, della mancata instaurazione di un contraddittorio con parte convenuta - stante la contumacia di quest'ultima - e del parziale accoglimento delle domande attoree, l'Arbitro Unico ritiene equo ricondurre l'importo degli onorari indicati nella nota spese di [ATTRICE] in data [...] alla minor somma di Euro

[MINORI ONORARI], calcolata applicando gli importi minimi previsti dalla Tariffa Forense ex D.M. 8 aprile 2004, n. 127 per il medesimo scaglione di valore della controversia (ossia da Euro [...] ad Euro [...]).

Sotto altro profilo, la circostanza che [CONVENUTA] si fosse espressamente impegnata a restituire ad [ATTRICE] la somma corrispondente al prezzo pagato da quest'ultima per l'acquisto dei [P] pannelli fotovoltaici (Euro [TOTALE]) e ciò nonostante non abbia mai adempiuto tale obbligo, così costringendo [ATTRICE] ad instaurare il giudizio arbitrale che ci occupa, nell'ambito del quale tuttavia [CONVENUTA] è rimasta contumace - pur avendo regolarmente ricevuto la notifica degli atti di [ATTRICE] e dei verbali delle varie udienze a cura della Segreteria Arbitrale - non possono che indurre il Tribunale Arbitrale, anche sulla scorta della clausola compromissoria *de qua*, a porre a carico esclusivo di [CONVENUTA] le spese del presente procedimento (ivi compresi gli onorari dell'Arbitro Unico e le spese amministrative a favore della Camera Arbitrale), liquidate come da dispositivo.

## P.Q.M.

Il Tribunale Arbitrale, respinta ogni contraria domanda e/o eccezione:

a) dichiara la risoluzione del contratto di compravendita concluso tra la [...] [ATTRICE] di [AA] e [CONVENUTA] A.G. in data [...] giugno 2009 per inadempimento di quest'ultima società;

b) condanna [CONVENUTA], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, alla restituzione in favore della [...] [ATTRICE] di [AA], in persona del [...], della somma di Euro [TOTALE] oltre agli interessi al tasso legale svizzero del 5% a partire dalle date di effettuazione dei tre bonifici bancari afferenti ciascuna *tranche* del prezzo pattuito sino al saldo effettivo;

c) condanna [CONVENUTA] A.G., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento in favore della ditta [ATTRICE] di [AA], in persona del [...], del danno da quest'ultima subito a titolo di maggior costo sostenuto per l'acquisto dei pannelli fotovoltaici presso [EE] S.p.A., che liquida in Euro [9% MAGGIOR PREZZO], oltre agli interessi al tasso legale svizzero del 5% dalla domanda sino al saldo effettivo;

d) respinge la domanda della ditta [ATTRICE] di [AA] di condanna di [CONVENUTA] A.G., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, al risarcimento del danno subito a titolo di mancato guadagno conseguente alla mancata esecuzione dell'impianto fotovoltaico commissionato dal Sig. [MG];

e) pone le spese, competenze ed onorari di difesa, che liquida nella somma complessiva di Euro [TOT. DIFESA] di cui Euro [SPESE] per spese, Euro [DIRITTI] per diritti, Euro [ONORARI] per onorari ed Euro [RIMBORSI] per rimborso spese generali (12,5%) oltre agli accessori di legge, a carico di [CONVENUTA] A.G., in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

f) pone le spese del procedimento arbitrale, come liquidate dal Consiglio Arbitrale della Camera Arbitrale di Milano con provvedimento n. 1632/30, assunto in data [...], a carico di [CONVENUTA] A.G., e, per l'effetto, condanna [CONVENUTA] A.G., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, a rifondere alla ditta [ATTRICE] di [AA] quanto da quest'ultima già versato a tale titolo.

Così deliberato dall'Arbitro Unico presso lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, con sede a Milano, Via Vittor Pisani, n. 20, in data [...].

Il presente lodo è stato redatto in tre originali e firmato alla data indicata accanto alla sottoscrizione dell'Arbitro Unico.

L'Arbitro Unico Avv. Anne-Manuelle Gaillet

[...], [...].

## Clausola compromissoria contenuta in un contratto di vendita internazionale di beni: applicazione della Convenzione di Vienna 1980 (CISG) e applicazione del Regolamento della Camera Arbitrale milanese

### Sintesi della decisione

Fatto: una società italiana denominata X (ATTRICE) sottoscriveva un contratto di vendita con Y, società svizzera (CONVENUTA), per la fornitura di pannelli fotovoltaici necessari alla realizzazione di un progetto di impianto fotovoltaico ("Contratto").

Nonostante il pagamento del prezzo da parte di X, Y non consegnava i beni a X che doveva acquistare gli stessi beni presso altro fornitore ad un prezzo più alto. X risolveva il Contratto a seguito dell'inadempimento di Y e iniziava il procedimento arbitrale davanti alla Camera Arbitrale di Milano con Arbitro Unico, chiedendo la restituzione del prezzo pagato, il risarcimento dei danni subiti sia come maggior prezzo pagato ad altro fornitore sia come mancato guadagno per la mancata realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

In primo luogo, l'Arbitro Unico assumeva che la clausola compromissoria contenuta nell'art. 11 del Contratto non fosse chiara e necessitasse di essere interpretata. Vi si stabiliva infatti che, in mancanza di un accordo amichevole tra le parti, la controversia dovesse essere sottoposta alla Camera di Commercio di Milano "per arbitraggio" (1), in conformità alle sue norme e procedure. L'Arbitro unico riteneva che (i) le parti avessero inteso deferire la controversia alla Camera Arbitrale di Milano che è un'azienda della Camera di Commercio di Milano espressamente istituita per risolvere le controversie con gli strumenti noti come procedure ADR; (ii) che con il termine "arbitraggio" le parti impropriamente ma chiaramente avessero inteso far riferimento ad una procedura arbitrale (un arbitrato) dal momento che si riferivano ad essa come metodo di risoluzione della controversia insorta tra loro e (iii) avessero inteso disciplinare la controversia con il regolamento della Camera Arbitrale di Milano, dal momento che, conformemente all'art. 1 di tale Regolamento, "se la convenzione fa rinvio alla Camera Arbitrale di Milano o alla Camera di Commercio di Milano, tale rinvio è interpretato come previsione di applicazione del Regolamento".

In secondo luogo, l'Arbitro Unico sottolineava come, sotto il profilo della legge (sostanziale) applicabile da determinare, fosse necessario interpretare la clausola compromissoria che stabiliva l'applicazione delle "leggi dell'Europa Unita". L'Arbitro Unico riteneva che con tale espressione le parti avessero inteso indicare la scelta della legge applicabile al Contratto - seppure in maniera approssimativa - e riferirsi ad un insieme di norme comuni alla maggior parte degli Stati membri dell'Unione Europea, senza con ciò necessariamente indicare il diritto nazionale di uno specifico Stato membro. L'Arbitro Unico concludeva che tale legge dovesse essere individuata nella CISG (Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci) poiché (i) il Contratto doveva considerarsi come un accordo di vendita internazionale di beni avendo le parti l'ubicazione della loro sede d'affari in Stati diversi - Italia e Svizzera, entrambi Paesi che hanno sottoscritto la CISG - e poiché (ii) le

parti non avevano espressamente escluso l'applicazione di tale Convenzione conformemente all'art. 6 della CISG.

In terzo luogo, con riguardo al merito, l'Arbitro Unico dichiarava la risoluzione del Contratto per inadempimento di Y. Conseguentemente, condannava Y a restituire a X il prezzo pagato per la merce più gli interessi legali, in conformità alle previsioni dell'art. 84 par. 1 del CISG, calcolati secondo il tasso di interesse previsto dall'art. 104 del Codice Civile Svizzero - in assenza di specifiche previsioni del CISG sul punto. Infatti, l'Arbitro Unico riteneva che fosse la legge svizzera - ossia la legge del paese di residenza abituale del fornitore - quella applicabile con riguardo al tasso di interesse legale, in conformità all'art. 3 par. 1 della Convenzione dell'Aja 1955. Inoltre, l'Arbitro Unico condannava Y a risarcire ad X i danni patiti a titolo di maggior costo sostenuto per sostituire i beni non consegnati. L'Arbitro Unico respingeva, infine, la domanda di X relativa al risarcimento del danno per mancato guadagno, in assenza di prove.

(1) "Arbitraggio" secondo la legge italiana è l'istituto che consente alle parti di un contratto di devolvere ad un terzo la determinazione di un elemento mancante del contratto stesso; non si tratta di uno strumento di risoluzione di una controversia tra le parti.

## Arbitral Clause in an international sale agreement of goods: applicability of the UN Convention 1980 (CISG) and of the Milan Chamber of Arbitration Rules

### Summary of the decision

The facts: An Italian company named X entered into a sale contract with Y, a Swiss company, for the supply of photovoltaic panels necessary for the completion of a photovoltaic energy project (the "Sale Contract"). Notwithstanding the payment of the price by X, Y did not deliver the goods to X who had to purchase similar goods from another vendor for a higher price. X terminated the Sale Contract for Y's breach and started an arbitral proceedings before the Chamber of Arbitration of Milan, with a Sole arbitrator, claiming for the refund of the price already paid as well as for the restoration of the damages suffered both as the higher price paid for the substitute purchase and as a loss of profit for the non-completion of the photovoltaic implant.

Firstly, the Sole Arbitrator held that the arbitral clause contained in article 11 of the Sale Contract was not clear and needed to be interpreted. It provided that failing any amicable settlement between the parties, the dispute should had been devolved to the Chamber of Commerce of Milan for "*arbitraggio*" (1) pursuant to its rules and proceedings. The Sole Arbitrator ruled that (i) the parties had intended to devolve the dispute to the Chamber of Arbitration of Milan, which is an entity of the Chamber of Commerce of Milan expressly created to resolve disputes by ADR proceedings; (ii) with the Italian term "*arbitraggio*", they had improperly but clearly intended to make reference to an arbitration proceedings since they referred to it as the mean for the resolution of a dispute between the parties and (iii) they had intended the dispute to be governed by CAM Rules since, pursuant to article 1 of said rules, "*a reference in the agreement to the Chamber of Arbitration of Milan or to the Chamber of Commerce of Milan shall be deemed to provide for the application of the Rules*".

Secondly, as far as the applicable law was concerned, the Sole Arbitrator underlined that the arbitration clause which provided for the application of the "laws of the United Europe" needed to be interpreted in order to determine the applicable law. The Sole Arbitrator held that by such expression, the parties had intended to express their choice on the law applicable to the Sale Contract - although in an undetermined way - and to make reference to a set of rules which would be common to most member States of the European Union, without being necessarily the national law of a specific State. The Sole Arbitrator concluded that such law should be the CISG since (i) the Sale Contract was to be considered as an international sale agreement of goods for the reason that the parties had their places of business in different States, Italy and Switzerland, which were both contracting States of CISG and (ii) the parties had not expressly excluded the application of such convention pursuant to article 6 of CISG.

Thirdly, on the merits, the Sole Arbitrator declared the termination of the Sale Contract for Y's breach. Con-

sequently, she condemned Y to refund to X the price paid for the goods plus the legal interests, pursuant to the provisions of article 84, par. 1 of CISG, calculated at the interest rate as provided for - failing any rules on the matter in CISG - by article 104 of Swiss Civil Code. In fact, the Sole Arbitrator deemed that Swiss law - i.e. the domestic law of the country in which the vendor had its current residence - had to be considered as the applicable law with respect to the interest rate, pursuant to article 3, par. 1 of the Hague Convention of 1955 which the *lex fori* referred to. In addition, the Sole Arbitrator condemned Y to restore X for the damages suffered consisting in the difference between the contract price and the higher price paid to substitute the goods non delivered. No restoration of damages for the loss of profit was granted by the Sole Arbitrator in favor of X, lacking any evidence of them.

(1) "*Arbitraggio*" under Italian law is a mechanism which allows the parties to a contract to devolve to a third party the determination of an element missing in the contract; it is not aimed to resolve a dispute between the parties.